



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio

COPIA

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDI 2017-2019 - AGGIORNAMENTO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di maggio, il Sindaco **Francesco Lai** **CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva, la presenza di stoppie, fieno, erbacce o sterpaglie in genere, sia nei centri urbani che nei terreni incolti e/o agricoli o nelle loro immediate vicinanze, lungo la viabilità di competenza comunale e nel perimetro dei centri abitati, può rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano il rischio di incendi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019 con cui sono state aggiornate per l'anno 2019 le Prescrizione regionali antincendi 2017-2019;

RITENUTO necessario adottare, con finalità preventiva, prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

VISTA la Legge quadro n. 353 del 21.11.2000 in materia d'incendi boschivi;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 27.04.2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 09.05.2014 "Approvazione del piano di protezione civile contro il rischio di incendi di interfaccia, il rischio idraulico ed il rischio idrogeologico"

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, dal 1 giugno al 31 di ottobre, il divieto:

- 1) di accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- 2) di smaltire braci;
- 3) di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- 4) di fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio

boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Entro il 1 giugno di ogni anno nel triennio 2017-2019:

1. ai proprietari e ai conduttori di terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, di ripulire i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque denominate;
2. a tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, altresì, di creare una fascia parafuoco, con le modalità ed i termini di cui sopra, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. ai proprietari o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. ai proprietari e ai conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boschive, come definite all'art. 28 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro con il bosco;
5. a tutti i proprietari e/o agli affittuari d'immobili siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare, lungo il perimetro di confine, con le modalità e i termini di cui al primo comma dell'art. 12 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco avente larghezza non inferiore a 5 metri;
6. ai rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, di rispettare le norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti; dovranno, inoltre, essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I proprietari e gestori di cui al presente punto hanno l'obbligo di realizzare entro il 1° giugno intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
7. ai condomini, le comunioni private, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, di dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 05.03.2019;
8. in tutte le attività ricettive di cui al punto n. 7 della presente, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata a parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno e da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio e lungo tutto il perimetro devono essere realizzate fasce parafuoco delle dimensioni indicate dall'art. 22 delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019, costituite da terreno privo di vegetazione;

Chiunque, al di fuori delle aree boscate, nel caso di compimento di attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature atti a provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.

Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbia e simili) di dotarsi di estintore a schiuma da 6 kg.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019 – aggiornamento 2019 approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019.

AVVERTE

- in caso di mancato rispetto della presente l'Amministrazione comunale disporrà gli opportuni interventi provvedendo ad addebitare i costi dell'operazione ai soggetti responsabili dell'inadempimento;
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019 – Aggiornamento 2019 - saranno punite ex art. 25 della deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8;
- le violazioni alla presente ordinanza, in conformità al disposto all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, saranno perseguite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla deliberazione di giunta n. 61/2013;
- la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui culturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi è consentita:

1) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru;

2) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Padru.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Si precisa che le richieste di abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali di cui al punto 1 e 2 devono essere presentate almeno 7 giorni prima dalla data prevista per la loro esecuzione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line, l'affissione in spazi ed esercizi pubblici, la trasmissione in copia all'Ufficio di Polizia Locale e al Comando della Stazione Forestale di Padru, al Comando Stazione dei Carabinieri di Porto San Paolo e al Comando della Locale Compagnia Barracellare e a tutte le forze dell'ordine tenute a far rispettare la presente ordinanza.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la disciplina del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
Francesco Lai**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Francesco Lai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-05-2019 al 12-06-2019.

Lì 28-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Francesco Lai